



Cannabis Social Club
BOLZANO - BOZEN

VADEMECUM: 2^a EDIZIONE

Patente di guida e terapia a base di Cannabis medicinale Opuscolo informativo

Attuale quadro normativo per pazienti in terapia con Cannabis.
Come comportarsi in caso di contestazioni?
Qual è il ruolo della commissione per la patente di guida?

Autori: Dott. Aldo Leonardo Berti – medico di famiglia, Bolzano
Dott. Sebastian Ochsenreiter – Avvocato Stabilito Abogado, Bolzano
Edito dalla Associazione di pazienti Cannabis Social Club Bolzano

Realizzato con il sostegno della

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Gesundheit



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Salute



Saluti

*Si rivolgono a me, in quanto difensore anche in questioni relative alla patente di guida, numerose persone che seguono terapie a base di Cannabis medicinale con dubbi sulla circolazione alla guida di veicoli. La mia impressione è che ci sia poca trasparenza su questo tema, in particolare perché la sola prescrizione di questo **medicinale** non **consente** automaticamente un libero accesso **alla circolazione** stradale sotto l'effetto di Cannabis. Perciò ritengo molto importante che ai pazienti direttamente interessati vengano fornite le istruzioni corrette e necessarie, così che possano prendere decisioni consapevoli e soprattutto evitare situazioni di pericolo per se stessi e gli altri. Per questo motivo trovo che l'iniziativa del Cannabis Social Club di produrre un opuscolo informativo su questo tema sia significativa e sono felice di poter dare il mio contributo.*

Colophon

Hanno collaborato a questo opuscolo informativo:

Autori

Dott. Aldo Leonardo Berti, medico di famiglia, Presidente dell'Associazione di pazienti Cannabis Social Club Bolzano
Dott. Sebastian Ochsenreiter, Avvocato Stabilito Abogado, Bolzano

Coordinamento

Peter Grünfelder, fondatore e coordinatore dell'Associazione di pazienti Cannabis Social Club Bolzano

Immagini

Archivio Cannabis Social Club e Unsplash

Design

mediamac.design, Bolzano

Realizzato con il sostegno della

Ripartizione Salute della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige



Associazione di pazienti

Cannabis Social Club Bolzano
39100 Bolzano - via Dante, 2
CF 94129910215
Tel +39 0471 1817167
info@cannabissocial.eu
www.cannabissocial.eu



**Avvocato Stabilito Abogado
Dott. Sebastian Ochsenreiter**

Indice

1. Introduzione	5
Pazienti in terapia con cannabis e patente di guida	
L'importanza della terapia a base di cannabis medicinale	
Cannabis e guida di mezzi	
2. Situazione giuridica attuale per i pazienti	8
Presupposti per un procedimento penale	
Disposizioni di legge, sanzioni e procedimento penale	
3. Situazioni di conflitto dei pazienti di cannabis con patente di guida.	11
Diritti e doveri	
Comportamento in caso di controllo stradale	
4. Commissione medica locale per la patente di guida	13
Il ruolo e il lavoro della commissione	
I casi che necessitano di presentarsi davanti alla commissione	
5. Recupero della patente di guida	15
6. Suggerimenti per paziente in terapia con cannabis	16
Suggerimenti generali	
Possesso di medicine a base di cannabis	
Possesso di medicine a base di cannabis in occasione di viaggi all'estero	
7. Appendice	18
Indirizzi utili, contatti e ulteriori informazioni	
8. Aggiornamento Ottobre 2023	19

1. Introduzione

Pazienti in terapia con cannabis e patente di guida

Molti pazienti affetti da malattie croniche necessitano di farmaci e temono che in base alla normativa in materia possano perdere la patente di guida e in questo modo la loro libertà di movimento in seguito a controlli stradali o di verifiche della patente di guida.

Ma proprio la libertà di movimento rappresenta per i pazienti, soprattutto quelli cronici, una preziosa risorsa. Spesso questa libertà viene intaccata da diversi assillanti problemi relativi alla patente di guida.

Il quadro giuridico è tutt'altro che chiaro! Di conseguenza molti pazienti sono insicuri e non sanno come comportarsi in modo corretto.

La partecipazione al traffico stradale sotto l'effetto di Cannabis - come anche sotto l'effetto di altre sostanze psicotrope - è una questione di sicurezza, per i pazienti stessi e per gli altri.

Poiché molti pazienti devono però, a causa di una malattia, sottoporsi a una terapia a base di Cannabis, è necessario fornire loro tutte le informazioni riguardanti l'utilizzo di farmaci che possono influire sulla capacità di guida, alle disposizioni di legge applicabili e ai diritti dei pazienti.

Il Cannabis Social Club, in quanto associazione di pazienti, con questo opuscolo vuole fornire un quadro d'insieme per quanto riguarda le informazioni certe e soprattutto offrire un aiuto concreto alle/ai pazienti.

L'importanza della terapia a base di cannabis medicinale

La Cannabis medicinale viene prescritta in primo luogo nel caso in cui pazienti, già sottoposti a una terapia, non traggano benefici dai farmaci utilizzati oppure siano intolleranti ad essi. Quindi ci troviamo nella situazione in cui pazienti si sottopongono a una terapia a base di Cannabis medicinale come ultima possibilità per trovare rimedio alla loro sofferenza.

La Cannabis viene impiegata nella cura di dolori cronici, spasticità e dolorosi crampi muscolari, malattie neurodegenerative, in particolare la sclerosi multipla, nella terapia del cancro e di altre malattie e disturbi di vario genere.

La Cannabis su prescrizione medica

Prescrizione con ricetta bianca: il paziente deve sostenere i costi.

In Italia la Cannabis può essere prescritta da ogni medico in tutti i casi per i quali sia presente un minimo di letteratura scientifica accreditata all'uso specifico.

Prescrizione con ricetta rossa: prescrizione a carico del servizio sanitario della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.

In Alto Adige la Cannabis medicinale può essere utilizzata negli ambiti di applicazione definiti dal Decreto ministeriale del 9 novembre 2015: malattie con spasticità e dolore associato (sclerosi multipla, lesione del midollo spinale), dolore cronico, nausea e vomito dovuti a chemioterapia, radioterapia o terapia per l'HIV, per un effetto stimolante dell'appetito in casi di cachessia, anoressia, perdita di appetito nei pazienti con cancro o AIDS e nell'anoressia nervosa, per far abbassare la pressione oculare nel glaucoma, per la riduzione dei movimenti involontari del corpo e del viso nella sindrome di Gilles de la Tourette.

Il prerequisito è che le terapie standard disponibili siano già state utilizzate e non siano state sufficientemente efficaci, non siano state tollerate o non possano essere utilizzate.

Cannabis e guida di mezzi

Il tetraidrocannabinolo (THC) è il principio attivo contenuto nella Cannabis che, a causa del suo effetto psicoattivo, può produrre uno stato di alterazione psicofisica, per il quale la capacità di guidare può essere compromessa, non può più essere garantita una sicura partecipazione al traffico.

A differenza dell'alcol, nel codice della strada in Italia non sono ancora stati fissati valori limite per il THC. La legge stabilisce che, in linea di principio, qualsiasi traccia, per quanto piccola, di Cannabis e di altri medicinali o droghe che influenzano i tempi di reazione, possa essere sufficiente per un illecito amministrativo.

Il problema: il THC può essere rilevato nel sangue, nelle urine, nella saliva o nel sudore anche giorni o settimane dopo l'ultimo consumo e nei capelli anche anni dopo.

Per essere perseguito tuttavia, il conducente di un veicolo non solo deve essere risultato positivo alla cannabis, ma deve trovarsi anche sotto l'influenza acuta (alterazione psicofisica) da THC.

Spiegazione

Si parla di **guida sotto l'influenza di Cannabis** quando una persona conduce un veicolo nella circolazione stradale e la sua capacità di guidare è compromessa a causa degli effetti cognitivi o psicomotori dovuti al tetraidrocannabinolo (THC) presente nella Cannabis.

Un **conducente positivo alla Cannabis** è qualcuno che guida un veicolo nella circolazione stradale con livelli rilevabili di THC nel sangue, nella saliva o nelle urine (a seconda della giurisdizione). Il suo stile di guida non deve necessariamente essere influenzato dalla Cannabis, ad esempio se i valori di THC indicano che la Cannabis è stata consumata in passato.

Valutazione del rischio

La valutazione dei rischi per un guidatore sotto l'effetto della Cannabis è molto problematica perché vi concorrono diversi fattori. Per esempio, il tipo di consumo (inalazione o assunzione orale), la frequenza (se l'individuo è un consumatore occasionale o abituale) e il consumo combinato, se per esempio la Cannabis è stata consumata con altre sostanze come l'alcol.

Quali sono gli effetti della Cannabis?

Gli effetti della Cannabis sono molto individuali e possono essere molto differenti da persona a persona. Alcuni effetti possono essere percepiti come positivi, come per esempio un'ondata di emozioni positive ("sentirsi high"), pensieri inconsueti, la sensazione di essere tutt'uno con gli altri, il rilassamento del corpo e una sensazione di leggerezza, ma anche l'attenuazione del dolore, l'aumento dell'appetito e della sonnolenza.

Ma ci sono anche effetti negativi: ansia e panico, confusione, allucinazioni, tachicardia, sensazione di malessere o vertigini, problemi di vista, ridotta capacità di reazione, insicurezza generale.

Uno stato di intossicazione causato dall'assunzione di Cannabis/THC può quindi aumentare il rischio di incidenti nel traffico stradale e compromettere la capacità di guida.

È molto importante chiarire che pazienti in terapia con Cannabis non sono paragonabili a persone che guidano abusando di sostanze stupefacenti. Stiamo parlando di pazienti che sono in terapia, prevalentemente malati cronici. Questi non dovrebbero essere discriminati o spaventati.

2. Situazione giuridica attuale per i pazienti

Presupposti per un procedimento penale

In caso di incidente, un grosso problema nell'interpretazione della responsabilità è ad esempio il fatto che la presenza di THC nel sangue o nelle urine (misurata poche ore dopo un incidente) non significa necessariamente che il conducente fosse sotto effetto di cannabis al momento dell'incidente. Se vengono rilevate concentrazioni di THC nel corpo umano, ciò non significa necessariamente che la cannabis sia stata consumata recentemente. Può anche essere il risultato di un consumo precedente da parte di una persona che fa uso regolare di cannabis e, al momento dell'incidente, potrebbe non averne risentito affatto.

Per essere accusati (ed eventualmente condannati) per il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada) devono sempre sussistere contemporaneamente due condizioni:

1. positività ai test specifici
2. alterazione dello stato psicofisico

Droga-Test

Un solo droga-test positivo a causa dell'assunzione di cannabis medicinale risalente a diverse ore o addirittura giorni prima, in teoria non dovrebbe portare ad un procedimento penale se l'individuo non si trova anche in uno stato di acuta alterazione psicofisica!

Il test effettuato sul posto consiste normalmente nel prelievo di saliva o sudore, ma qualora sia presente una stazione medica mobile o il conducente venga condotto in ospedale, potrà essere prelevato anche sangue e/o urina, ovviamente previo consenso dell'interessato.

Valutazione medica

Questa valutazione molto delicata deve essere per forza eseguita da un medico, perché in Italia, a differenza dell'alcool, non esiste nessuna norma che definisce un valore soglia nei liquidi corporei (sangue, urina, saliva e sudore) di stupefacenti o medicinali a base di THC, oltre la quale una persona viene ritenuta dalla legge in stato di alterazione psicofisico.

Disposizioni di legge, sanzioni e procedimento penale

Purtroppo, quando lo Stato italiano ha legalizzato i medicinali a base di Cannabis contenenti il principio attivo THC, non ha fornito una normativa chiara e coerente sulla (in)capacità di guidare dei pazienti curati con questo tipo di sostanza.

La normativa vigente secondo la legislazione italiana

Decreto legislativo 59/2011 (allegato III) che tratta il caso di "consumo abituale di medicinali"

Non essendoci una legge specifica, ci si deve riferire alle disposizioni generali del Decreto legislativo 59/2011 (allegato III) che tratta il caso di "consumo abituale di medicinali" stabilendo che "La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sulle abilità alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla Commissione medica locale"

È la Commissione medica locale che, al momento del rinnovo o del rilascio della patente di guida, deve effettuare una valutazione specifica delle capacità di guida del soggetto tenendo conto degli effetti del farmaco a base di THC sulle abilità psicomotorie del suddetto. La Commissione medica locale dovrà stabilire se l'utilizzo di un determinato farmaco, nel nostro caso a base di THC, ad un determinato dosaggio possa influenzare negativamente la capacità di guida del soggetto.

Il Decreto ministeriale del 09/11/2015

Il Decreto ministeriale del 09/11/2015 nel suo allegato 1 spiega che "I soggetti in terapia, inoltre, dovrebbero essere esentati dalla guida di veicoli o dallo svolgimento di lavori che richiedono allerta mentale e coordinazione fisica per almeno 24 ore dopo l'ultima somministrazione con cannabis per uso medico."

Il predetto Decreto ministeriale dà un'indicazione alla Commissione medica locale; tuttavia, appare esagerato il periodo di 24 ore indicato nello stesso. Da ultimo competerà sempre alla stessa Commissione medica la valutazione caso per caso, soprattutto quando un soggetto assume quotidianamente cannabis medicinale. Inoltre, il Decreto ministeriale sembra dare soltanto un'indicazione, usando le parole "dovrebbero essere esentati alla guida di veicoli", e non una prescrizione vera e propria. Inoltre, nella gerarchia delle fonti il Decreto ministeriale è di rango inferiore rispetto alla legge e pertanto non può modificare la stessa.

L'art. 187 del Decreto legislativo del 30/04/1992 - N. 285 (Codice della Strada)
In effetti in Italia la guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punita dalla legge con l'art. 187 del Decreto legislativo del 30/04/1992 - N. 285 (Codice della Strada), che prevede:

- **la pena dell'ammenda (da 1.500 € a 6.000 €),**
- **l'arresto (da sei mesi ad un anno) ed inoltre prevede**
 - **la sospensione della patente di guida** (da uno a due anni e se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata e per certi specifici casi è prevista addirittura la **revoca della patente**); con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, se il reato è stato commesso con il proprio veicolo, è prevista la relativa **confisca**. Inoltre, in caso di incidente e/o nel caso il reato sia stato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 le pene sono aumentate.
 - Per alleviare queste pesanti sanzioni penali e amministrative a cui il soggetto andrebbe incontro, egli **potrà chiedere che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità** ex Art. 187 comma 8-bis Codice della Strada **che porterà all'estinzione del reato ed il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida ed inoltre alla restituzione del proprio veicolo**, salvo nel caso in cui abbia causato un incidente stradale (tuttavia se egli ha rifiutato di sottoporsi al test droga dopo l'incidente, potrà accedere ai lavori socialmente utili). A questi stessi benefici si potrà accedere altresì svolgendo lavoro di pubblica utilità nell'ambito della cosiddetta messa alla prova ex art. 168-bis C.P. (Codice Penale). Tuttavia, si potrà usufruire di questi due istituti (che portano entrambi all'estinzione del reato) soltanto una volta nella vita.

3. Situazioni di conflitto dei pazienti di cannabis con patente di guida

Diritti e doveri

Diritti dei cittadini in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine

Il conducente di un veicolo a cui le Forze dell'Ordine chiedano di sottoporsi a un droga-test ha **il diritto di essere preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia** ex articolo 114 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. (Codice Procedura Penale) **durante l'espletamento dell'accertamento.**

- In caso di omesso avvertimento l'accertamento è nullo.
- Una persona fermata, dopo aver fornito le sue generalità ed esibito i documenti previsti (patente, libretto di circolazione, assicurazione), potrà avvalersi della facoltà di non rispondere, se dalle sue risposte potessero emergere reati a suo carico. Il diritto al silenzio trova fondamento nell'art. 24 Cost., nell'art. 6 CEDU e negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché nell'art. 14, par. 3, lett. g), del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici.
- È importante segnalare che, successivamente alla visita medica volta all'accertamento di un possibile stato di alterazione psicofisica, il medico è tenuto a comunicare all'interessato l'esito della visita, in particolare qualora sia stata ravvisata l'alterazione psicofisica, ciò per tutelare il suo diritto di difesa (facendo privatamente un nuovo test o fornendo una valutazione medica di segno opposto).

Comportamento in caso di controllo stradale

Comportamento di un conducente di un veicolo a motore in caso di un controllo

A tal riguardo non è possibile dare un consiglio generale.

Di certo non nuoce tenere un comportamento cortese e rispettoso, così come è lecito avvalersi del diritto al silenzio. Come già spiegato, una volta declinate le proprie generalità e forniti i documenti richiesti, ci si potrà avvalere della facoltà di non rispondere. Non si sarà obbligati a rispondere a domande come "dove sei stato, cosa hai fatto, hai bevuto, hai consumato stupefacenti?". **Ed inoltre non si dovranno eseguire ordini come camminare su una linea, stare su un piede e così via.**

Questo legittimo diritto al silenzio non potrà essere valutato come indizio di colpevolezza o come un ragionevole sospetto per procedere con determinati accertamenti. Infatti, vi sono alcune pronunce della Corte di Cassazione dalle quali emerge che avvalersi del diritto al silenzio non può essere penalizzato.

Riassumendo:

“Gli organi di polizia stradale possono sottoporre i guidatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di acclarare lo stato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma vi devono essere elementi fattuali che facciano sospettare lo stato di alterazione psicofisica del conducente.”

(Sentenza Cassazione penale n. 12197/2017). Teoricamente ciò significa che le Forze dell'Ordine non potrebbero procedere ad un droga-test se non sussistono sintomi o altri indizi riconducibili ad uno stato di alterazione psicofisica a seguito del consumo di Cannabis.

Ciascuno ha il diritto di rifiutarsi di sottoporsi al test. Tuttavia, ciò comporta la contestazione del relativo reato (Art. 187 c. 8 CdS).

È importante ricordare che una persona in cura con Cannabis terapeutica non può credere che sia sufficiente avere una regolare prescrizione medica per guidare un veicolo dopo aver assunto il preparato e che è comunque in dovere di conoscere le disposizioni legali e, soprattutto, di essere cosciente delle conseguenze morali che può avere un incidente provocato in uno stato di alterazione psicofisica.

4. Commissione medica locale per la patente di guida

Il ruolo e il lavoro della commissione

La base giuridica dell'operato delle commissioni per le patenti di guida è sempre il D.L. n. 59/2011, articolo 23, nonchè l'allegato n. 3 del medesimo D.L., lettera F (“Sostanze psicotrope, stupefacenti e medicinali”)

Decreto legislativo 59/2011 (allegato III)

“La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sulle abilità alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è **demandata alla Commissione medica locale**”

Composizione e attività della Commissione medica locale sono definiti dal Codice della Strada e dalla Legge provinciale n. 37/1988

Il nome per esteso della commissione è: “Commissione medica per la determinazione dell'idoneità psico-fisica per il conseguimento della patente di guida” che ne descrive anche precisamente il compito.

Il mandato legale della Commissione per la patente di guida è garantire che i requisiti di legge siano applicati in base a protocolli scientifici.

La sicurezza nella mobilità individuale e collettiva è il primo presupposto deontologico per il lavoro della Commissione per le patenti di guida.

I pazienti che assumono farmaci che possono influenzare le abilità alla guida, come la Cannabis ma anche il metadone, antidepressivi, antipsicotici, oppiacei, vengono valutati sulla base di protocolli specifici.

I casi che necessitano di presentarsi davanti alla commissione

Una persona può essere convocata davanti alla Commissione Medica per la patente di guida nei seguenti casi:

- **su segnalazione delle forze dell'ordine, polizia, commissariato governativo, ufficio motorizzazione, ufficio patenti di guida** L'art. 128 del codice della strada recita: Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187 CdS, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la Commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4 CdS, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
- **su segnalazione dell'ufficiale di sanità pubblica o dei cosiddetti "medici monocratici"** (p. es. medici militari) se rilevano la presenza di situazioni patologiche che possono pregiudicare la sicurezza alla guida.
- **su rinvio da parte della Commissione sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile** se il paziente ha un'invalidità che possa influire sulla sua capacità di guida, o se il paziente è in trattamento con cannabis terapeutica. Secondo il Decreto ministeriale del 29 gennaio 2009, le commissioni mediche (per la determinazione dell'invalidità) sono tenute a valutare lo stato di salute del richiedente anche dal punto di vista dell'idoneità alla guida e, in caso di fondati dubbi, a presentare una relazione alla Commissione locale per la patente di guida in modo che possa essere effettuata una revisione presso l'ufficio patenti.

Valutazione in commissione

Il paziente in terapia con Cannabis che è stato convocato davanti alla Commissione per la patente di guida è tenuto a presentare tutti i documenti medici relativi alla diagnosi, all'anamnesi e al piano terapeutico per dimostrare l'uso di Cannabis a scopo terapeutico.

La Commissione Medica Locale, acquisita la necessaria documentazione sanitaria ed effettuati gli opportuni accertamenti, avuto debito riguardo della patente posseduta dall'interessato, verifica se ricorrono gli estremi per riconoscere la sussistenza dell'idoneità con l'eventuale applicazione di limitazioni e prescrizioni.

La Commissione per le patenti ha un ampio potere discrezionale nel valutare l'idoneità di ogni singola persona alla guida.

5. Recupero della patente di guida

Come già accennato in precedenza, ci sono diversi i casi in cui la patente di guida viene revocata. Una volta che il paziente non ha più la patente di guida, è molto difficile recuperarla e richiede molto tempo. Pertanto, è altamente consigliabile fare di tutto per evitare qualsiasi situazione che possa comportare la revoca della patente di guida. Per ricorrere contro il verdetto negativo della commissione medica locale per le patenti di guida ci sono le seguenti opzioni:

- **Reclamo presso l'Assessorato alla Mobilità, ufficio patenti della Provincia Autonoma** di Bolzano entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione della locale Commissione Medica per la Patente di Guida;
- **Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** (entro 120 giorni dalla decisione della Commissione medica di 1° istanza o dalla data della notifica del provvedimento);
- **Ricorso al Tar** (entro 60 giorni dalla decisione della Commissione medica di 1° istanza o dalla data della notifica del provvedimento – via più onerosa che necessita dell'assistenza di un avvocato);

Infine,


- il paziente potrà sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica da effettuarsi presso gli organi sanitari periferici della Società Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI);
- Potrà sottoporsi, a sua richiesta e a sue spese, a nuova visita medica da effettuarsi presso la Commissione medica di 1° istanza, dopo che il periodo per il quale è stato dichiarato non idoneo alla patente di guida sia trascorso.

6. Suggerimenti per paziente in terapia con cannabis

Suggerimenti generali

- Parlare in anticipo con il proprio medico curante.
- Osservare attentamente il proprio corpo e lo stato mentale prima di mettersi al volante
- Informarsi sui propri diritti in caso di controlli stradali o di controlli da parte della Commissione medica per la patente

Siate sempre consapevoli che guidare in stato di ebbrezza e/o alterazione psicofisica può aumentare il rischio di incidente e può comportare sanzioni civili e penali (sospensione della patente, sanzione pecuniaria, arresto, sequestro del veicolo).



Possesso di medicine a base di cannabis

Al momento non ci sono norme in Italia sulla quantità di Cannabis terapeutica con principio attivo THC che un paziente può tenere in casa o portare con sé fuori casa. Una quantità considerata eccessiva potrebbe essere interpretata come spaccio, cioè come un'indicazione dell'intenzione di cederla ad altre persone e quindi di commettere un reato.

A pazienti in viaggio si raccomanda di portare con sé solo la quantità di medicinale strettamente necessaria alle proprie cure, unitamente alla relativa prescrizione medica, al fine di non destare sospetti di possibili attività illecite.

Possesso di medicine a base di cannabis in occasione di viaggi all'estero

Esistono regole standardizzate per il possesso di medicine stupefacenti con ricetta (la Cannabis rientra nella categoria degli stupefacenti) in occasione di viaggi internazionali, ma queste regole differiscono in base alla destinazione. In linea di principio è permesso viaggiare con la Cannabis terapeutica, così come con altri stupefacenti. I pazienti possono importare ed esportare i farmaci prescritti come parte del loro trattamento con Cannabis in quantità ragionevole per la durata del viaggio.

Per cittadini di paesi che aderiscono all'accordo di Schengen è relativamente facile portare con sé in viaggio stupefacenti. A tal fine, ai sensi dell'articolo 75 della Convenzione di Schengen, il paziente deve presentare a un eventuale controllo un certificato rilasciato dall'autorità competente nel suo paese di residenza.

In Italia, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 16/11/2007, sono autorizzati a rilasciare questo certificato i seguenti medici: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o un medico dipendente dallo stesso servizio sanitario nazionale (aprire link con il codice QR per scaricare il modulo):



Modello - Certificazione di possesso di medicinali stupefacenti o psicotropi

I paesi che aderiscono all'accordo di Schengen sono: Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca e Ungheria.

Per viaggi fuori dell'area Schengen, si consiglia di non portare con sé Cannabis.

A causa della mancanza di accordi internazionali sul trasporto transfrontaliero di stupefacenti al di fuori dell'area Schengen, i pazienti sono tenuti a informarsi prima del viaggio sulle rispettive normative nazionali dei paesi di destinazione.

Ci sono diverse cose da prendere in considerazione: per alcuni paesi sono richiesti permessi di importazione, a volte ci sono restrizioni sulla quantità o anche il divieto totale.



Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito del Ministero della Salute

Facciamo appello alla responsabilità dei pazienti: calcolate i rischi e agite con cautela!

7. Appendice

Indirizzi utili, contatti e ulteriori informazioni

Commissione medica locale per la patente di guida, Azienda Sanitaria dell'Alto Adige

Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psicofisica per il rilascio della patente di guida

Qui si può richiedere online un appuntamento per una visita presso la commissione!

Martedì dalle ore 8:30 alle 13:00 e giovedì dalle ore 8:30 alle 11:30

Tel.: 0471 439226

commissionepatenti.bz@sabes.it

commissionepatenti.asdaa.it

Associazione di pazienti Cannabis Social Club Bolzano

Via Dante 2, 39100 Bolzano

Lunedì - venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00

Tel.: 0471 1817167

info@cannabissocial.eu

www.cannabissocial.eu

8. Aggiornamento Ottobre 2023

Le modifiche al Codice della Strada, che entreranno in vigore a breve e che prevedono, per quanto qui di interesse, le seguenti rilevanti novità, sono:

- "Stop alla patente per chi guida ubriaco o drogato: in caso di positività alle droghe, a prescindere dallo stato di alterazione, sospensione e revoca della patente con divieto di conseguirla fino a tre anni" (vedi il codice QR sull'ultima pagina). La principale modifica consiste dunque nel fatto che una persona potrebbe avere consumato THC o assunto un farmaco a base di THC giorni prima di mettersi alla guida e, nonostante egli non si trovi in nessun modo "in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope", si aprirebbe un procedimento penale a suo carico per il solo fatto che nel suo organismo risultano ancora tracce del pregresso consumo di THC. Ciò comporterà inevitabilmente (sempre che questa parte della norma non venga dichiarata in contrasto con la Costituzione) gravi conseguenze per tutti i pazienti curati con prodotti a base di cannabis medicinale, visto che il THC può essere riscontrato nell'organismo per svariati giorni o addirittura per settimane.
- Quando gli "accertamenti qualitativi non invasivi" o le "prove, anche attraverso apparecchi portatili" danno esito positivo, gli organi di polizia, nonostante non siano ancora in possesso di accertamenti più accurati, possono ritirare la patente di guida fino all'esito dei predetti accertamenti più dettagliati, ma solo per un periodo non superiore a dieci giorni.
- Inoltre, se gli accertamenti qualitativi preliminari hanno dato esito positivo e per un qualunque motivo non sia possibile procedere ad accertamenti più accurati, può essere comunque impedito al conducente di continuare a condurre il veicolo ed egli si dovrà sottoporre a visita medica nel termine di sessanta giorni e a revisione della patente.
- Inasprite anche le sanzioni per il conducente minore di anni ventuno che, senza essere in possesso della patente, commetta il reato previsto dall'art. 187 CdS. Non potrà più conseguire una patente di guida prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Altrimenti aggravate le conseguenze per chiunque commetta il reato ex art. 187 CdS senza essere in possesso di patente di guida o durante il periodo di sospensione della sua patente di guida.
- "Nei casi in cui è stata disposta la visita medica ..., la validità della patente non può essere confermata per la prima volta per più di un anno. In tali casi la successiva conferma di validità non può eccedere tre anni e quelle successive cinque anni."

È probabile che queste variazioni al Codice della strada, una volta entrate in vigore, porteranno a nuove complicazioni per i pazienti curati con la cannabis medicinale e la loro patente di guida.



Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all'estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano. (Link al decreto del Ministro della Salute del 16/11/2007, con il quale è stato introdotto l'articolo 75 della Convenzione di Schengen in materia di trasporto turistico.)
Gli stupefacenti come parte del trattamento medico con relativo certificato sono stati implementati.



Ministero della Salute - Uso medico della Cannabis e prescrizione di preparazioni magistrali a base di Cannabis



Sicurezza stradale e nuovo codice della strada



Cannabis Social Club
BOLZANO - BOZEN

**Associazione di pazienti
Cannabis Social Club Bolzano**
via Dante 2, 39100 Bolzano
+39 0471 1817167
info@cannabissocial.eu
www.cannabissocial.eu



Realisiert mit der Unterstützung von